

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 760)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1959 (V. Stampato n. 1548)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONNELLA)

e col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 23 OTTOBRE 1959

**Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti
per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono applicabili, a tutti gli effetti, ai Comuni sedi di carceri mandamentali, per l'esecuzione di tutte le opere relative al servizio carcerario previste nelle disposizioni di cui all'articolo 15, lettera e) della legge 29 novembre 1941, n. 1405.